

ORIGINALE B



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dr.^{ssa} D. PERSEO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 972/2015 del Reg. Gen. per l'anno 2015
 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna promossa

DA

RETE CARROZZIERI DI BOLOGNA SOC. COOP. A R.L.-
 rappresentata e difesa dall'Avv. Bordoni, come da mandato a margine
 dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della
 medesima in San Lazzaro di Savena, (BO), Via Emilia n. 3

attore

CONTRO

████████████████████ - residente a Lavezzola (RA) Via 14 aprile 44/C

████████████████████ - con sede in Concordia sulla Secchia (MO)

alla via Grandi n. 39

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - con sede in Bologna, Via
 Stalingrado n. 45,

SENT. 2368/A
N.D.

C.RON - 2589/16

R.G. 972/15

SPEDITA IC:

27/10/15

DEPOSITATA IC
- 8 AGO 2016

tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luca Ercolani in Bologna, Via Castiglione n. 25, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuti

OGGETTO: eccezione su difetto di legittimazione attiva di RETE CARROZZIERI quale cessionaria del credito.

CONCLUSIONI

Sulla eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta le parti concludono come da memorie conclusive autorizzate versate agli atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, cessionaria del credito derivante dal sinistro avvenuto in data 01.10.2014 citava in giudizio parte convenuta e la compagnia Unipolsai Assicurazioni Spa, compagnia del convenuto, al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti in occasione del suddetto sinistro.

Parte convenuta sollevata eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva di Rete Carrozzeri sul presupposto delle violazioni dell'art. 106 TUB trattandosi, a suo dire, di attività di cessione di credito organizzata ed esercitata in modo professionale e pertanto riservata a soggetti iscritti in appositi albi, diversamente rendendo nulla la cessione stessa, come nel caso di specie.

Sulla sollevata eccezione, nel disaccordo delle parti, si perveniva a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione agli atti non emerge che parte attrice abbia svolto attività di finanziamento del cedente quanto invece attività diretta al recupero delle somme inerenti la riparazione dei mezzi pertanto estrinsecantesi in un servizio alle carrozzerie associate che, in tal modo, possono evitare di chiedere anticipazioni ai clienti.

Nessuna attività di finanziamento vietata può dirsi posta in essere ed in ogni caso non si potrebbe certo parlare di finanziamento al pubblico ai sensi della

lamentata violazione. Quanto alla cedibilità del credito, nessuna norma di legge lo vieta. L'art. 1260 c.c. consente al creditore di cedere il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto purchè il credito non abbia natura strettamente personale e non sia vietato dalla legge. Il credito al risarcimento del danno all'auto derivante da sinistro stradale non può ritenersi strettamente personale.

L'eccezione sollevata da parte convenuta risulta infondata e viene respinta.

Nulla per spese proseguendo la causa


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, sulla eccezione sollevata da parte convenuta

- rigetta l'eccezione sollevata
- nulla per spese proseguendo la causa
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione

Bologna 17 novembre 2015

IL GIUDICE
Dr. ^{SSR} D. Perseo



Depositate in Cancelleria
Il
Il
Doc.

